

La casa di Rosario Livatino ha valore culturale

Nota a Cons. giust. Reg. sic., 15 febbraio 2021, n. 107

di Gabriele Trombetta *

23 giugno 2021

Sommario: 1. Premessa. – 2. Il concetto di “bene culturale” accolto dalla sentenza. – 3. La decisione come provvedimento antimafia. – 4. Mafia e religione cattolica. – 5. L'esempio del giudice Livatino.

1. Premessa

Il giudice Rosario Angelo Livatino fu assassinato barbaramente dalla “*Stidda*”, la mafia agrigentina, il 21 settembre 1990. Non aveva ancora compiuto 38 anni, è stato «il più giovane dei 27 magistrati uccisi in ragione del loro servizio»¹.

Il palazzo di famiglia del *giudice-ragazzino*² è pervenuto all'attuale proprietaria «in seguito ad eredità dal dottor Vincenzo Livatino, deceduto il 5 maggio 2010, ed in assenza di ulteriori eredi che della famiglia Livatino conservassero il nome»³.

Alla luce dell'importanza storica rivestita dalla casa del giudice Livatino, nel 2015 l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana ha emesso un

* Dottore di ricerca nella Seconda Università di Napoli.

¹ Lo ricorda Cons. giust. Reg. sic., 15 febbraio 2021, n. 107.

² Il neologismo è riconducibile al Presidente della Repubblica Cossiga, il quale comunque lo coniò un anno dopo l'assassinio di Rosario Livatino e ha sempre negato che fosse riferito a lui (anche in un articolo pubblicato sul *Giornale di Sicilia* l'11 luglio 2002. Questo il passo: «Possiamo continuare con questo tabù, che poi significa che ogni ragazzino che ha vinto il concorso ritiene di dover esercitare l'azione penale a diritto e a rovescio, come gli pare e gli piace, senza rispondere a nessuno...? Non è possibile che si creda che un ragazzino, solo perché ha fatto il concorso di diritto romano, sia in grado di condurre indagini complesse contro la mafia e il traffico di droga. Questa è un'autentica sciocchezza! A questo ragazzino io non gli affiderei nemmeno l'amministrazione di una casa terrena, come si dice in Sardegna, una casa a un piano con una sola finestra, che è anche la porta».

³ Così ancora la sentenza in commento.

decreto che vincola il bene immobile, dichiarandone il valore culturale ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. a) e lett. d) del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Avverso il provvedimento ricorreva la proprietaria, deducendo la mancanza nella *res* dei caratteri del bene culturale e chiedendo l'annullamento del provvedimento.

Già in prime cure il TAR siciliano respingeva il ricorso; pertanto, la parte privata appellava la decisione, insistendo per l'accoglimento della domanda di annullamento.

Si tratta – com'è stato rilevato – di un caso apparentemente semplice, ma denso, invece, di significati.

Parrebbe la *routinaria* controversia sul rilievo culturale di un immobile: ma vengono in rilievo delicati profili giuridici e storiografici⁴.

Ai fini del decidere deve tematizzarsi il concetto stesso di bene culturale, l'accezione che si debba riservare alla nozione.

Ma – collegati a questo – sono decisivi il ruolo giocato dalla storia e la sua incidenza nell'azione dei pubblici poteri e nel *sentire* della comunità.

2. Il concetto di “bene culturale” accolto dalla sentenza

La decisione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana 15 febbraio 2021, n. 107 assume particolare importanza perché declina il concetto di bene culturale in senso “storicistico”, abbandonando l'impostazione estetizzante delle «cose d'arte», propria del paradigma della legge Bottai del 1939⁵.

La casa del giudice Livatino assurge a bene culturale in quanto, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. d), d.lgs. 22 gennaio 2004 riveste «un interesse particolarmente importante a causa del [suo] riferimento con la storia politica».

Atteso il tendenziale abbandono nella motivazione della sentenza al riferimento alla lett. a) dell'art. 10 appena evocato, parrebbe non essere l'edificio *in sé* a contraddistinguersi per il proprio pregio, per un intrinseco valore artistico, ma essere piuttosto il suo collegamento con un frammento della storia nazionale, e, segnatamente, con un uomo che – ad onta della sua riservatezza – è assunto a modello di lotta alla mafia, a renderlo un “bene culturale”⁶.

La penetrazione tra Rosario Livatino e la sua casa fa sì che il patrimonio assiologico del primo si rifletta sulla seconda: il luogo conserva, appunto, la memoria

⁴ Così si esprime, nell'esordio di una raffinata analisi letteraria della sentenza, C.V. GIABARDO, *L'arte del giudizio. A proposito del valore sociale della sentenza sul vincolo storico alla casa di Rosario Livatino. Nota a Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sez. giurisdizionale 15 febbraio 2021*, in *Giustizia insieme*, 7 maggio 2021.

⁵ Per un'evoluzione del concetto, A. BARTOLINI, *Beni culturali (diritto amministrativo)*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 2013, pp. 93-131.

⁶ In tal senso, v. P. L. PORTALURI, *Amara Sicilia e bella. Iudicis ad memoriam Livatini*, in *Giustizia insieme*, 7 maggio 2021.

del magistrato, del suo senso di giustizia, delle sue idealità. Conseguo che l'abitazione è «testimonianza materiale avente valore di civiltà».

Hanno concorso a questa trasformazione dell'edificio da semplice dimora a simbolo pubblico i genitori, che hanno «amorevolmente» coltivato il suo ricordo, conservandone gli effetti personali, dai quali emerge il profilo di Rosario Livatino: un giovane di alte virtù, studioso del diritto, dall'elevato senso morale, frugale⁷.

Imprimere sull'abitazione un vincolo pubblicistico vuol dire rammentare il sacrificio di Rosario Livatino a quanti ne conoscono la storia, ma anche presentarlo come modello di vita a quanti non abbiano ancora avuto modo di "incontrarlo".

Il giudice amministrativo, consapevolmente, non motiva invocando i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni tecnico-discrezionali, ma decide – anche con qualche forzatura – sostanzialmente penetrando, sia pure in senso confermativo, la sfera riservata all'amministrazione precedente. I limiti del sindacato di legittimità vengono citati quasi a sostegno e ratifica di una piena condivisione dell'operato dell'Amministrazione.

Questo a sottolineare l'indubbio afflato etico che ispira la motivazione, che condiziona anche le tecnicità del giudizio amministrativo.

3. La decisione come "provvedimento antimafia"

La conservazione della casa in una terra ancora infestata dalla mafia costituisce anche un messaggio molto chiaro delle istituzioni circa la volontà di presidiare il territorio, senza dimenticare i propri caduti.

E questo messaggio, in sé, è testimonianza di civiltà.

In questa logica, la lotta antimafia assurge a patrimonio culturale della nazione. È in questo che si disvela una scelta di campo nella decisione del Consiglio di giustizia per la Regione siciliana, che aderisce a una visione anche sociale della cultura, declinata come azione.

D'altronde, i giudici amministrativi da tempo si confrontano con il fenomeno mafioso, dimostrando un approccio fortemente orientato alla salvaguardia della legalità.

Si possono richiamare, in proposito, gli orientamenti in tema di interdittive antimafia e di scioglimento degli enti locali per infiltrazione mafiosa, laddove viene riconosciuta l'esigenza di apprestare una tutela avanzata contro la criminalità organizzata, letta in termini di «antistato».

⁷ La trasformazione della privata dimora in potente simbolo sociale è felicemente intravista e descritta da G. V. GIABARDO, *op. cit.*

Dalla decisione emerge anche una notazione critica verso l'antimafia di professione, allorquando i giudici esaltano «l'impegno morale ed etico coltivato esclusivamente nel lavoro e nella riservatezza», che «assumeva valenze ulteriori a confronto delle deviazioni cui era andato incontro un certo modo di intendere e praticare l'iniziativa contro la mafia nella regione siciliana»⁸.

Questa sentenza, dunque, si colloca consapevolmente nel solco dell'antimafia, sebbene nella logica della *sicurezza secondaria*, piuttosto che di quella *primaria*.

4. Mafia e religione cattolica

La sentenza non omette di osservare come fosse in corso anche il procedimento di beatificazione per il *giudice-ragazzino*, effettivamente conclusosi l'11 maggio 2021.

Anche questo profilo religioso corrobora la decisione dei giudici amministrativi, giacché – tra l'altro – gli scritti di un beato assumono in sé valore culturale⁹.

La beatificazione del magistrato corrobora la rigorosa dissociazione dell'istituzione religiosa dalla mafia, che pure ha sempre manifestato un accentuato lato devozionale, per il passato contraccambiato – o almeno non sufficientemente stigmatizzato – dalla Chiesa.

Le ragioni di questa contiguità spiazzante sono almeno due.

È possibile evocare, soprattutto prima della caduta dell'URSS, il collante dell'anticomunismo, che ha fatto ritenere la mafia un movimento d'ordine e, in ultima istanza, il male minore.

V'è poi l'esigenza della criminalità organizzata di avvalersi dei vincoli più stringenti, quali quelli etico-religiosi, per tenere legati a sé i propri adepti e motivarli nei momenti di maggior difficoltà.

Non sfugge che i riti iniziatici si servano di una legittimazione sacrale, con il bruciamento di un santino; né che la 'ndrangheta, per esempio, trovi nella Madonna di Polsi la propria protettrice; né, ancora, che i mafiosi tendano a voler gestire le cerimonie e le processioni religiose, come fattore di accreditamento sociale nel territorio.

D'altronde, l'adesione a una visione formalistica e individuale del credo ha spesso indotto la Chiesa ad atteggiamenti ambigui o tolleranti verso la mafia.

La Chiesa offriva al peccatore la «liberazione dalla colpa, prospettando come superflua l'esigenza di sottoporsi al giudizio terreno, all'autorità dello Stato: ponendo in contrasto giustizia divina e giustizia terrena, pentimento e collaborazione con la giustizia. Favorendo, come ha scritto Enrico Chiavacci, una tendenza alla

⁸ V. ancora, autorevolmente, P. L. PORTALURI, *op. cit.*

⁹ «I manoscritti del giudice, anche in seguito alle scelte operate dalla Chiesa (la beatificazione), hanno certamente i requisiti richiesti dal comma 4 dell'articolo 10 del Codice: lo scritto autografo di un martire della giustizia e di un beato è certamente raro e di pregio».

privatizzazione della salvezza, fondata su una netta opposizione tra leggi dello Stato e leggi morali»¹⁰.

È proprio per questa ragione che l'esempio di Rosario Livatino è particolarmente luminoso: rimarca indubitabilmente che un buon cristiano non può essere mafioso; e che anzi il fedele che per il suo impegno professionale cade sotto i colpi della mafia è un martire, perché l'assassinio si consuma *in odium fidei*.

Questa beatificazione, insomma, pare implicare che la giustizia dello Stato operi contro la mafia in conformità alla *lex divina*; che quest'ultima esiga che la mafia venga debellata in quanto sistema *anticristiano*¹¹, senza che possa invocarsi una relazione fideistica individuale tra peccatore e Chiesa né tantomeno, da parte dei mafiosi, una distinzione tra giustizia terrena e giustizia divina, alla quale sola soggiacerebbero.

Rosario Livatino non è, dunque, considerato semplicemente un magistrato trucidato per il suo impegno antimafioso; è, ancor prima, un cristiano che viene assassinato per aver praticato la sua fede anche nella vita professionale¹².

Fu la sua stessa deontologia cristiana a imporgli la rettitudine nell'esercizio delle funzioni giudiziarie: ciò che lo rese per la mafia un nemico, il temuto "*santocchio*"¹³, da eliminare¹⁴.

È questa un'altra tappa di un percorso di contrasto a tutte le mafie che la Chiesa cattolica ha intrapreso da tempo, sin dal monito di Giovanni Paolo II, lanciato proprio dopo aver parlato con i genitori del giudice Livatino¹⁵ e che ha condotto, nel 2014, alla scomunica dei mafiosi da parte di Papa Francesco.

Un solco nel quale l'autorevole esempio del giudice Livatino si iscrive nella direzione della riaffermazione della libertà, interiore e civile, davanti all'intimidazione criminale.

¹⁰ A. DINO, *Religione, mafie, Chiese: un rapporto controverso tra devozione e secolarizzazione*, in T. CALIO'-L. CECI, *L'immaginario devoto tra mafie e antimafia*, Roma, 2017, p. 149, cui si rinvia per anche il tema più generale.

¹¹ Non va sottaciuto come, dentro le istituzioni ecclesiastiche, non manchino posizioni che negano che la Chiesa possa essere *anti*, contro qualcosa: dovendo invece portare la fede a chi non ce l'ha. In questo senso, è ampio il dibattito su una pastorale antimafiosa: cfr. A. DINO, *op. cit.*

¹² Non sfugge che, secondo Max Weber, professione non è solo mestiere, per quanto qualificato, ma *professione* – appunto – quasi di *fede*.

¹³ <https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/livatino-sara-beato-riconosciuto-il-martirio>. Tale era l'odio nei suoi confronti che ne fu anche profanata la tomba, nella notte tra il 22 e il 23 aprile 1991.

¹⁴ Argomenta in questo senso le ragioni della beatificazione del giudice B. REINA, *Rosario Livatino "martire della giustizia e indirettamente della fede"*, in *Giustizia insieme*, 7 maggio 2021.

¹⁵ Era il 9 maggio 1993 e il Santo Padre ammonì i mafiosi a convertirsi, in vista del giorno del giudizio. Al riguardo, v. anche A. BALSAMO, *Rosario Livatino: il "giudice ragazzino" e la lotta alla mafia tra giustizia e fede*, in www.unicost.eu. Non è dunque casuale il giorno della beatificazione del giudice, che si riannoda chiaramente al monito papale del 1993.

5. L'esempio del giudice Livatino

Rosario Livatino fu assassinato da quattro sicari, mentre si recava al lavoro. Quando fu raggiunto dai suoi assassini chiese loro: «Picciotti, che cosa vi ho fatto?».

La sua figura di magistrato e di cattolico si caratterizza rispetto agli altri eroi antimafia per la postura religiosa, la sua profonda fede, che gli imponeva elevatissimi *standard* di rettitudine¹⁶, ferma restando l'esigenza di dare a Cesare quel ch'è di Cesare¹⁷.

Ed è importante ricordare che Papa Francesco lo addita come esempio non solo per i giudici, «ma per tutti coloro che operano nel campo del diritto»: questi valori, insomma, devono appartenere a chiunque si occupi, a qualunque titolo, di *giustizia*.

L'esempio del beato assume viepiù valore in un momento di profonda crisi del giudiziario nel nostro Paese¹⁸. E riecheggiano, al riguardo, le sue parole a difesa dell'indipendenza del giudice, pronunciate nell'aprile del 1984 al Rotary club di Canicattì, in una conferenza intitolata «Il ruolo del giudice nella società che cambia»¹⁹.

La storia della morte del *giudice-ragazzino* incrocia altre alte parabole umane, quasi a testimonianza della grandezza dell'evento, che avvince chiunque vi sia coinvolto.

A partire dal testimone, Pietro Ivano Nava, agente di commercio del lecchese, che casualmente assistette al delitto e ritenne proprio dovere raccontare la verità, quando tacere sarebbe stata, egoisticamente, l'opzione più vantaggiosa²⁰.

Ma anche due degli assassini hanno conosciuto un pentimento, in senso morale, per il male inferto, chiedendo perdono per l'atroce delitto, a conferma dell'eccezionalità di una tragica vicenda in cui la luce del magistrato ucciso pare proiettarsi persino sul cammino dei suoi sicari²¹.

¹⁶ Quando entrò in magistratura, appuntò: «Oggi ho prestato giuramento: da oggi sono in magistratura. Che Iddio mi accompagni e mi aiuti a rispettare il giuramento e a comportarmi nel modo che l'educazione, che i miei genitori mi hanno impartito, esige». Sulle agende del giudice era apposta la sigla S.T.D.: *sub tutela Dei*. Egli affidava la sua vita e la sua opera alle mani di Dio, affinché lo guardasse e guidasse le sue azioni.

¹⁷ Tra fede e diritto ebbe modo di affermare che corresse «non quindi indifferenza, non quindi assoluta separazione, ma giusto rapporto»: R. LIVATINO, *Fede e diritto*, 30 aprile 1986. Riguardo la distinzione dei due fori nel pensiero di Livatino v. anche G. RUTA, *Rosario Livatino: identità, martirio, magistero*, in *Questione giustizia*, 21 settembre 2020.

¹⁸ Al riguardo, afferma che «la Provvidenza con la beatificazione di Rosario Livatino in un momento come questo lancia segnali inequivocabili. Si pensi alla crisi di credibilità che vive la magistratura [...]» Domenico Airoma, vice presidente del Centro Studi Livatino, intervistato da A. PICARIELLO, *Amante e servitore della verità*, in *Avvenire*, 9 maggio 2021.

¹⁹ Sul punto, A. BALSAMO, *op. cit.*

²⁰ Eloquente l'audizione di Nava presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere del 21 settembre 2016, in cui viene definito testimone di giustizia «puro» dalla Presidente Rosy Bindi. Nava, nello spiegare le ragioni della propria scelta, emblematicamente afferma: «Perché ho fatto questa scelta? È semplice: io ho avuto una famiglia che mi ha insegnato che devi avere senso di responsabilità, che quando tocca a te tocca a te, che non puoi alzarti la mattina, andarti a fare la barba e dirti le bugie».

²¹ *Ex multis*, v. M. DELLA MONICA, *Livatino, si pente uno dei killer*, in *Avvenire*, 30 giugno 2016.

È questa “eccezionalità nella normalità” il lascito più prezioso del giudice Livatino, che rappresenta insostituibile guida per i giuristi di buona volontà, cui pare indirizzata una sua intima riflessione: «alla fine della vita non ci sarà chiesto se siamo stati credenti, ma credibili»